

COMUNICATO

ESERCENTI DEPOSITI PRODOTTI ENERGETICI ED ESERCENTI APPARECCHI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI PER USO PRIVATO, AGRICOLO E INDUSTRIALE. ART. 25, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 504/95. SOSPENSIONE OBBLIGO DI DENUNCIA DI ESERCIZIO.

Tra le misure connesse all'attuale situazione emergenziale, l'art. 62 del decreto legge n. 18/2020 ha disposto, al comma 1, la sospensione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, la cui scadenza è ricompresa nel periodo che va dall'8 marzo al 31 maggio 2020.

L'obbligo di denuncia di esercizio introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. c), punti 1.1) e 1.2) del decreto legge n. 124/2019, di modifica dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 504/95, per gli esercenti depositi prodotti energetici per uso privato, agricolo e industriale aventi capacità superiore a 10 mc. e non superiore a 25 mc. nonché per gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali aventi capacità superiore a 5 mc. e non superiore a 10 mc. sarebbe decorso dal 1° aprile 2020.

L'entrata in vigore di tale adempimento viene quindi differita e sospesa nel periodo sopraindicato, pendente il quale gli esercenti restano liberi dall'obbligo di denuncia degli impianti e dal conseguente vincolo di contabilizzazione dei prodotti.

In applicazione dell'art. 62, comma 6, del decreto legge n. 18/2020, la denuncia di esercizio andrà presentata all'Ufficio delle dogane territorialmente competente entro il 30 giugno 2020.

Roma, 18 marzo 2020